

**COMUNE DI PANDINO
PROVINCIA DI CREMONA**

**Regolamento comunale
di polizia rurale**

**TITOLO I
DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

Art. 1

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse dell'agricoltura e per la salvaguardia degli interessi pubblici. in rapporto all'esercizio di alcune attività agricole e rurali.

Art. 2

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 18 giugno 1955, n. 517. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria. All'infuori dei casi di flagrante o quasi flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati ed in abitazioni, senza mandato scritto, rilasciato dall'Autorità Giudiziaria a norma di legge.

Art.4

Al Sindaco oltre ai poteri che ai sensi degli articoli 151 e 153 del T.U. 4.2.1915 n. 148 gli sono demandati per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere, nei casi di urgenza, ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e dell'art. 378 della legge stessa.

**TITOLO II
NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI
E DEI BENI COMUNALI**

Capo I. - Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.

Art. 5

È proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui, anche se incolti e non muniti di recinti e dei ripari prescritti dall'art. 637 del Codice Penale.

Art. 6

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquistata o in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù, o dal permesso temporaneo.

Art. 7

Il proprietario, in casi speciali, rilascia un permesso scritto per il temporaneo passaggio sui propri fondi, affinché chi ne usufruisce possa presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di polizia; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso iscritto.

Art. 8

Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati.

Art. 9

I cani da guardia alle case rurali, sprovviste di recinzione, dovranno essere legati a catena scorrevole su un filo teso in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento.

Capo II. - Dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole.

Art. 10

Con richiamo all'art. 703 del C.P. e all'art. 59 della Legge di PS, non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a di stanza tale che non possano creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

Art. 11

È proibito di innaffiare per aspersione gli ortaggi con materie prove niente da pozzi neri, con colaticcio, acque luride od inquinate.

Art. 12

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, chi voglia catturare sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante.

Art. 13

È vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune.

Art. 14

È vietato causare stillicidio di liquami e di colaticci, costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale d'igiene.

La costruzione e manutenzione delle concimaie è disciplinata dall'art. 54 del D.P.R. 19.3.56 n. 303.

Per il trasporto del letame e lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento locale d'igiene:

Capo III. - Dell'appropriazione indebita dei prodotti.

Art. 15

Con richiamo all'art. 626, n. 3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Il permesso deve risultare da atto scritto, da presentare ad ogni richiesta degli agenti di polizia.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre il permesso iscritto.

Art. 16

I frutti caduti dalle piante, anche se su terreni confinanti o su strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo permesso.

Art. 17

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a fermarsi soltanto quando il proprietario degli sciami, entro due giorni dalla loro fuga, non abbia tentato di catturarli o abbia cessato di occuparsene dopo tale periodo di tempo.

Art. 18

Gli agenti di polizia giudiziaria, qualora siano emanate disposizioni per la vendemmia o per il raccolto di certi prodotti, possono procedere alla identificazione di tutti coloro che vagano per le campagne, fuori dell'orario della vendemmia o del raccolto.

Art. 19

Gli agenti di polizia municipale, incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, possono accompagnare al locale Ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato e che trovansi nelle condizioni indicate dagli artt. 707, 708 del Codice Penale e che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

La guardia campestre, ove esente, o altrimenti, la guardia municipale sorveglierà la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e denunceranno chi abusivamente devierà in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare gli orari istituiti dai consorzi di irrigazione.

TITOLO III

NORME RELATIVE AL PASCOLO

Capo I. - Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

Art. 21

Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca dell'anno, senza permesso scritto del conduttore del fondo. Il permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto.

Art. 22

L'esercizio del pascolo sui tondi privati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

Con speciale deliberazione del Consiglio Comunale verranno determinate le norme per regolare il pascolo sui fondi privati soggetti a servitù di pascolo.

Art. 23

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'art. 672 del Codice Penale è vietato lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come o sui fondi privati, anche senza la sorveglianza di almeno una persona valida ogni 20 capi o frazione di bestiame grosso e ogni 50 capi o frazione di bestiame piccolo.

Sono proibite le grida e gli atti che possono spaventare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

Art. 24

Vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, siano pubbliche o di altrui proprietà e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e dei torrenti.

Art. 25

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per o sbandamento del bestiame, potrebbero essere causati alle proprietà circostanti.

Capo II - Del bestiame trovato incustodito.

Art. 26

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

Capo III - Spostamento degli animali. - Pascolo vagante.

Art. 27

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, uno speciale libretto conforme all'allegato 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, nel quale, oltre indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici, nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi spostamento del gregge, entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco che lo permette se ne è riconosciuta la necessità e semprechè l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Art. 28

I proprietari che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio del Comune devono farne domanda al Sindaco almeno 15 giorni prima della partenza dal luogo di abituale residenza.

Il Sindaco accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del bestiame ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il bestiame da spostare. Per il gregge degli ovini e caprini il Sindaco del Comune di partenza

provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto previsto dall'art. 33 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, indicando altresì la via da percorrere e il mezzo con il quale viene effettuato lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

Art. 29

Per ogni successivo spostamento deve essere presentata una nuova domanda. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Veterinario Provinciale indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge, al Comune di provenienza per mezzo di ferrovia o di autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona.

L'onere relativo è a carico del contravventore. Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante condotto in transumanza.

Art. 30

Il Veterinario Provinciale ed il Sindaco possono disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.

Art. 31

Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo di esse.

Art. 32

Le mandrie e le greggi devono essere segnalati, a distanza, col suono di un campanello. Di notte, le mandrie e le greggi devono essere precedute e seguite anche da un lume.

Art. 33

Coloro che transitano con mandrie o con greggi, sia di giorno che di notte, devono curare che il bestiame sia guidato e sorvegliato da un sufficiente numero di guardiani, che almeno metà della strada resti libera e che il bestiame equino e gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla capezza o con altri mezzi idonei.

Capo IV. - Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale.

Art. 34.

pastori ed caprai dovranno, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi.

Art. 35

Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere da quei pastori o caprai che intendano far pascolare capre o pecore in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio del Comune, un congruo importo da depositare nella Cassa comunale, quale cauzione per eventuali danni.

Art. 36

I proprietari o conduttori di mandrie o di greggi, che risiedono fuori del proprio Comune e che con la loro condotta si rendono sospetti, o pure pericolosi per ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno segnalati all'Autorità di P.S., per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Capo I. - Del trattamento degli animali.

Art. 37

Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato di collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

È vietata la custodia di animali in locali o luoghi malsani e inadatti.

Salvo i casi di assoluta necessità, è vietato far viaggiare i tori con balze (legati con la stessa corda alle corna ed alle gambe) per renderli inoffensivi. All'uopo si prescrive invece l'uso dell'anello alle narici.

Sono vietati i metodi inumani e tormentosi di macellazione.

Capo II. – Della protezione degli animali utili all'agricoltura, degli animali selvatici e dei pesci.

Art. 38

Con richiamo alle disposizioni di legge vigenti in materia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori di animali di denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali di cui al regolamento di polizia veterinaria dell'8 febbraio 1954, n. 320, ed annesse istruzioni.

È fatto, altresì, obbligo ai proprietari che ospitano mandrie o greggi affetti da morbo contagioso di farne denuncia all'Autorità comunale. Tale obbligo incombe anche a padroni e guardiani di animali, i quali dovranno, inoltre, osservare le norme che nel caso verranno emanate dalle Autorità sanitarie.

Art. 39

Contemporaneamente alla denuncia all'Autorità comunale, ed anche prima, i proprietari o detentori degli animali infetti o sospetti devono provvedere al loro isolamento, evitando a comunanza delle stalle, porcili, pollai, abbeveratoi e corsi d'acqua con animali sani.

Art. 40

I proprietari o detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi agli ordini impartiti dalla competente Autorità. In particolare:

- a) il Sindaco, ove lo creda conveniente, può ordinare che le mandrie e i greggi, tanto all'arrivo sul territorio comunale, quanto in seguito, siano sottoposti a visita veterinaria, per assicurarsi del perfetto stato degli animali;
- b) le mandrie e i greggi trovati affetti da malattie contagiose dovranno essere subito assoggettati a sequestro ed osservazione, per impedire ulteriore diffusione del contagio.

Art. 41

Il sotterramento di animali sospetti o morti per malattie infettive o diffuse deve essere eseguito in conformità delle prescrizioni del Regolamento di polizia veterinaria dell'8 febbraio 1954, n. 320, ed annesse istruzioni.

Art. 42

Il bestiame da allevamento stallino deve essere tenuto in stalle aerate in buon stato di costruzione ed intonacate. Tale bestiame deve essere tenuto pulito e, in particolare, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

È vietato tenere il pollaio nelle stalle.

Art. 43

I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare le disposizioni del locale Regolamento di igiene e del Regolamento di polizia veterinaria dell'8 febbraio 1954, n. 320, ed annesse istruzioni.

Art. 44

È vietato distruggere i nidi degli uccelli non di rapina o disturbarli in qualsiasi modo nocivo alla loro riproduzione.

Art. 45

È vietato inquinare l'acqua delle sorgenti e dei corsi, sia pubblici che privati, col getto di qualsiasi materiale nocivo o di sostanza micidiale per la pesca.

È vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc. solo nel caso che gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura (per es. talpe, uccelli granivori, ecc.), sarà fatta domanda al Comitato Provinciale della Caccia o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove occorra, senza ucciderli, o distruggerli in conformità delle leggi.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Capo I. - Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo.

Art. 46

È proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati. È parimenti proibito danneggiare le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

Art. 47

È vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti, ecc. come galline, cani, ecc.

iU-J-4 Chi è danneggiato da tali animali è in diritto di farli uccidere dalla guardia campestre, ove esiste, o dalla guardia municipale se, dopo avvisati i proprietari si ripetono, l'incursione e il danno da parte degli stessi animali. Gli animali uccisi però devono QUÀ essere consegnati al proprietario.

Capo II. - Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.

Art. 48

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale — d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio — impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Art. 49

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque di malattie o

deperimenti diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero indicati, a norma dell'art. 57 del predetto Regolamento.

Art. 50

fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, dei maggiolini e di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi, contro i quali le Autorità ritenessero opportuno di ingaggiare la lotta collettiva con pubblico bando.

Art. 51

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di aprile.

Art. 52

L'obbligo della distruzione delle larve della processionaria del pino compete al proprietario delle piante infestate anche in mancanza di apposita ordinanza.

Art. 53

Per la difesa invernale delle piante arboree dai danni della selvaggina, è permessa la caccia alla stessa, prescritta dall' art. 25 del T. I. delle leggi sulla caccia 5.6.1939, n. 1016, modificato dall'art. 47 della legge 2.8.1967, n. 799.

Art. 54

È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate, a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di collocare due giorni prima dello spargimento delle sostanze, lungo i confini del fondo e mantenere per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta campo (o prato) avvelenato

Art.55

Verificandosi casi di malattie parassitarie ritenute diffusibili o pericolose, è vietato a chiunque di trasportare altrove piante o parte delle stesse, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

TITOLO VI

NORME SUL COMMERCIO DI ALCUNI PRODOTTI AGRARI E SILVANI

Capo I. - Della raccolta, utilizzazione e commercio delle piante officinali e della protezione della flora spontanea.

Art. 56

La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco approvato con R.D. 26 maggio 1932, n. 772 è riservata ai raccoglitori muniti della « Carta di autorizzazione » rilasciata dal Sindaco in conformità del disposto dell'art. 2 del R.D. 19 novembre 1931, n. 1783, e limitatamente alle qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella a Carta » stessa.

Art.57

La coltivazione e la preparazione delle piante suddette, sia indigene che esotiche, è riservata agli « erboristi » in possesso dello speciale diploma di cui all'art. 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, rilasciato dalle scuole di erboristeria, istituite presso le scuole di farmacia universitaria.

Gli erboristi sono autorizzati anche a coltivare ed a raccogliere piante, ma potranno svolgere attività di vendita, normalmente riservata ai far macisti, solo se si muniscono della licenza prescritta per la vendita al pubblico.

È tuttavia consentita la distillazione delle piante officinali acquistate da raccoglitori » come il possesso di esse per uso proprio della famiglia, senza farne commercio, nella quantità stabilita dall'elenco approvato con R.D. 26 maggio 1932, n. 772.

Dovrà essere osservata ogni altra disposizione contenuta nella legge 6 gennaio 1931, n. 99 e nel regolamento approvato con R.D. 19 novembre 1931, n. 1793, sulla disciplina della coltivazione e commercio delle piante officinali.

Art. 58

È vietato estirpare piante con radici, rizomi, bulbi e tuberi appartenenti alla flora spontanea. È tuttavia consentita la raccolta delle rosette fogliari, dei getti e delle così dette « erbe mangerecce », anche se operata in zone dichiarate protette.

È consentita la raccolta dei fiori spontanei per uso personale.

Art. 59

È vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi. Può essere concessa, tuttavia, la licenza per il commercio di tali prodotti sui pubblici mercati e fiere a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione prefettizia di cui all'art. i della Legge 18 giugno 1931, n. 987.

Capo II. Alberi di Natale.

Art. 60

Le piante, rami e cimoli, destinati al commercio quali “alberi di Natale”, provenienti sia da boschi che da vivai, debbono essere accompagnati da speciale permesso o contrassegno allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o colture legittimi.

I contrassegni saranno quelli prescritti dall'Autorità Forestale per gli alberi provenienti dai boschi; per quelli provenienti da vivai saranno forniti e autenticati dalla ditta produttrice.

TITOLO VII

DEI TERRENI E BOSCHI SOGGETTI A VINCOLO FORESTALE

Capo I - Boschi d'alto fusto.

Art. 61

Il taglio a raso non può essere eseguito senza l'autorizzazione, della Autorità Forestale.

Art. 62

Il taglio a scelta per dirado deve cadere sulle piante che secondo le consuetudini locali abbiano raggiunto la maturità, o che appaiano danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento in guisa però che la densità del bosco non sia ridotta al di sotto della normale.

Una maggiore estensione del taglio predetto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Forestale.

Capo II Tempo e modo di eseguire i tagli.

Art. 63

E' permesso in ogni stagione il taglio dei boschi di alto fusto.

Il taglio dei boschi cedui dovrà essere eseguito nel tempo fissato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

E' vietata la conversione dei boschi d'alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici.

Art. 64

I tagli nei boschi di alto fusto dovranno essere condotti in modo da lasciare in piedi non meno di 60 piante per ettaro, scelte fra le migliori e distribuite, possibilmente, in modo uniforme.

Nei boschi a tipo coetaneo sono consentiti i tagli di ripulitura, di diradamento ed incrementati aventi lo scopo di favorire le piante migliori, liberandole da quelle soprannumerarie, intristite e malvenienti.

Art. 65

Il taglio delle piante latifoglie e dei cedui dovrà essere eseguito a regola d'arte, con ferri ben affilati e anche con seghe a catena o meccaniche in perfetta efficienza ed affilatura. Il taglio dovrà essere in prossimità del colletto, a superficie liscia, inclinata o convessa e senza lacerazioni alla corteccia.

La sramatura può praticarsi, come limite massimo, sino ai 2/3 inferiori delle piante per le latifoglie, e sino a 1/3 per le conifere. Essa deve essere eseguita quando la vegetazione è in riposo, escluso il periodo più rigido dell'inverno.

Capo III Esercizio del pascolo nei boschi vincolati.

Art. 66

Il pascolo caprino non può essere esercitato che nelle zone indicate dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura a norma del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 9, su conforme parere dell'Autorità Forestale.

Art. 67

Per l'esercizio del pascolo caprino nelle suddette zone il conducente degli animali dovrà essere in possesso della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune a norma dell'art. 129 del T.U. per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175. In mancanza di detta licenza, il conducente degli animali è passibile delle pene stabilite dalle leggi forestali e dall'art. 636 del Codice Penale.

Art. 68

Il pascolo delle altre specie di bestiame può essere esercitato quando la nuova vegetazione abbia raggiunto sufficiente sviluppo per sfuggire ai danni del bestiame stesso ed in ogni modo che non sia inferiore ad un metro di altezza per il pascolo degli ovini e a metri 2,50 per il pascolo dei bovini e degli equini.

TITOLO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI SUI TAGLI DI PIANTE

Art. 69

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sponde e difese, o sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie; per i rivi, i canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piante aderenti alle sponde.

Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso dell'ingegnere Capo del Genio Civile, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di 100 metri dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96 - lettera c) della legge 25 luglio 1904, n. 523.

TITOLO IX

NORME PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE

DEGLI INCENDI DEI BOSCHI

Art. 70

Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei Vigili del Fuoco.

Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere viene effettuato dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dagli eventuali distaccamenti, sotto la responsabilità del Comandante del Corpo Vigili del Fuoco e secondo le direttive generali del Ministero dell'interno.

Art. 71

L'accensione di fuoco all'aperto è vietata entro il perimetro dei boschi e alla distanza minore di m. 50 dai medesimi.

Nei luoghi limitrofi ai boschi è vietato l'abbruciamento di ristoppie o di altri residui vegetali ad una distanza inferiore ai 100 metri, salvo che l'Autorità forestale non dispensi dall'osservanza di tale distanza. In tal caso, potrà essere imposta l'apertura di striscie di terreno lungo il confine del bosco, o l'isolamento del terreno in cui le ristoppie e i residui predetti devono essere bruciati, nonchè l'obbligo di abbruciarli allorché non spira il vento.

Le persone che per motivi di lavoro sono costrette a soggiornare nei boschi potranno accendere il fuoco, per uso proprio, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altra materia infiammabile, purchè il fuoco venga riparato dal vento con massi o terra in modo da impedire la dispersione delle braci e delle scintille nel bosco circo stante, e purchè sia ben custodito e completamente spento prima che venga abbandonato.

Art.72

Dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale nei boschi il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie e dagli altri residui della lavorazione, sia con la loro raccolta

che col loro abbruciamento e con la riunione dei materiali stessi nei valloni più prossimi ed in adatte località.

Art. 73

L'abbruciamento delle stoppie è permesso soltanto fino alla distanza di m. 50 dai boschi, purchè la zona da abbruciare venga circoscritta con solchi di aratro o con altro mezzo efficace per circoscrivere il fuoco e sotto continua sorveglianza -

Art. 74

Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nei boschi. fatta eccezione degli spiazzati e delle vie principali a fondo battuto.

Art. 75

E vietata la costruzione di fornaci, stabilimenti, magazzini o depositi di legnami o di altre materie infiammabili od opifici ad una distanza inferiore ai metri 100 dai boschi.

In casi speciali, sentito il parere del Sindaco e dell'Autorità Forestale, il Prefetto potrà permettere l'impianto e l'esercizio di nuove industrie anche ad una distanza inferiore a metri 100, prescrivendo le norme ritenute necessarie.

Art. 76

Chiunque venga a conoscenza dell'incendio di boschi, deve darne notizia immediata al più vicino comando dei Vigili del Fuoco nonché alle Autorità del Comune.

Art. 77

Chiunque in occasione di incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio al Funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito, a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

Art.78

Nei boschi incendiati, a chiunque appartenenti, l'esercizio del pascolo e qualsiasi coltura agraria sono sottoposti ad autorizzazione della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

Se trattasi di boschi di Enti morali o comunque gravati di uso civico di legnatico, sarà vietata, sino a quando la Camera di Commercio Industria e Agricoltura lo reputerà necessario, la raccolta gratuita della legna morta in seguito all'incendio, e questa mediante regolare stima dell'Autorità Forestale, dovrà essere venduta all'asta pubblica e il ricavato sarà speso in lavori di miglioramento del bosco distrutto, con le modalità da stabilirsi caso per caso dall'Autorità Forestale versando l'importo al Ripartimento del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

Art.79

Nei centri abitati vicini ai boschi, il Sindaco dovrà provvedere alla designazione di un adeguato numero di persone che per attitudine o mestiere potranno essere incaricate delle funzioni di capi-squadra nella estinzione di incendi boschivi.

TITOLO X

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

DEI FABBRICATI RURALI

Capo I. - Norme generali.

Art. 80

Gli edifici e le case di campagna, dove viene fatto uso di fiamme libere per uso domestico, devono essere muniti di camino alto almeno un metro in più dell'edificio più alto entro un raggio di metri cento.

Il camino costruito con materiale resistente al fuoco deve essere provvisto di rete parafaville. La pulizia del camino deve aver luogo quando se ne presenti la necessità.

Nelle stalle, nei fienili, nei depositi di legna, carbone, paglia o altro materiale combustibile deve essere rigorosamente osservato il divieto di usare lumi a fiamma libera o installazioni elettriche irrazionalmente disposte o fatte con fili insufficientemente isolati.

Gli impianti elettrici devono essere incassati nelle murature con tubi bergmann, interruttori e porta lampade del tipo a totale isolamento.

Nei fabbricati rurali dove esistono ancora coperture in legno, i locali destinati a deposito di materiali combustibili devono essere opportunamente separati da muri tagliafuoco alti almeno m. 0,50 al di sopra della linea di colmo e le travature interrotte all'appoggio dei muri in modo da eliminare la continuità della struttura in legno.

Art. 81

Occorrendo istituire o gestire depositi o magazzini per la conservazione delle sostanze esplodenti ed infiammabili, da usare per i lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. della Legge di PS. 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo Regolamento 6 maggio 1940 ed a quelle di cui ai decreti del ministro dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, 12 maggio 1937 e 24 giugno 1937) circa "le norme per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego e il trasporto di olii minerali"

Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di cui alla Legge 27-12-1941, n. 1570, concernente norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché quelle di cui al D.P.R. 27-4-1955, n. 547, e 26-5-1959, n. 689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art.82

Nelle immediate vicinanze dei fabbricati rurali si deve poter disporre di acqua, dalle condutture dell'acquedotto, quando esista, o da vasche capaci di contenerla in quantità proporzionata all'importanza dell'azienda. Nel primo caso dalla conduttura dell'acquedotto devono essere derivati degli idranti da 45 o 70 mm. con raccordi del tipo UNI.

Nel secondo caso e nel caso in cui si possa utilizzare un corso d'acqua vicino, il conduttore o proprietario dell'azienda deve disporre di una moto pompa col suo corredo di tubazione aspirante e premente indispensabile nell'eventualità di un incendio.

Lo stesso dicasi per l'utilizzazione dell'acqua dei pozzi, solo che in questo caso la pompa può essere elettrica ma con cavo ad esclusivo uso di essa.

Capo II . Norme da osservarsi durante i lavori di trebbiatura.

Art. 83

I cumuli di covoni devono essere distanziati fra loro da almeno 6 metri, non superare in pianta mq. 32 e l'altezza di m. 3. Il terreno fra un cumulo e l'altro deve essere arato e zappato in modo da sotterrare le stoppie e le erbe secche.

La trebbiatrice deve essere collocata a distanza non inferiore a m. 3 dal più vicino cumulo. La paglia e la pula prodotti durante la lavorazione dovranno essere continuamente rastrellati e allontanati dalla trebbiatrice.

La paglia prodotta dovrà essere accumulata a distanza non inferiore a m. 30 dalla trebbiatrice, dai covoni, dai depositi di carburante e dagli eventuali caseggiati esistenti. Tale distanza di m. 30 deve essere rispettata tra un cumulo di paglia e l'altro.

Le trattrici o i motori termici usati per il comando della trebbiatrice dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m. 4 dalla trebbiatrice stessa, Il terreno attorno ad essi deve essere ben pulito dalle stoppie. Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo para faville.

La scorta di combustibile, non superiore a mc. 2 in fusti chiusi ammessi per il trasporto ferroviario, riparati convenientemente dal sole, saranno collocati a distanza non inferiore a m. 20 dal motore e a m. 30 dalla trebbiatrice e dai covoni, entro un argine costituito da battuto di terra spoglia, in modo da formare bacino di contenimento.

Il rifornimento del carburante alle macchine deve essere effettuato a motore spento. In vicinanza del motore e del deposito combustibile si deve poter disporre di almeno un estintore a schiuma nell'eventualità di un principio di incendio. In vicinanza dei covoni, della trebbiatrice e del combustibile, è severamente vietato fumare o fare uso di fiamme libere.

Durante il lavoro notturno deve essere impiegata illuminazione elettrica.

Art. 84

In caso di incendio deve essere avvertito subito il più vicino distacco dei Vigili del Fuoco o in mancanza il Comando Provinciale del capo luogo.

I presenti sono tenuti a prestare la loro opera prima e dopo l'arrivo dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.

TITOLO XI ACQUE E STRADE

Art. 85

È proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure è vietato avare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

Art. 86

Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato lavare in essi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

Art. 87

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 88

Non è permesso convogliare nei pozzi d'acqua, sia pubblici che privati, materie putride e sostanze nocive.

Art. 89

A norma del R.D. 11-12-1933, n. 1775, nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo, i canali che servono alle irrigazioni, se non in base a diritto derivante da titolo legittimo o da regolare concessione. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

I trasgressori saranno puniti a norma dell'art. 632 del C.P.

Art. 90

I fossi di scolo, lungo le strade di qualsiasi specie o situati in private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, e occorrendo, più spesso, a cura e spese degli utenti in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

In caso di trascuranza o inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine assegnatogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese degli inadempienti, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art.91

I fossi stabili nelle proprietà private, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque scorrano regolarmente e non possano produrre erosioni.

I terreni seminativi nudi o arborati dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 92

È vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietrale, scavamenti negli alvei dei fiumi, dei torrenti, degli scolatori.

Art. 93

Con richiamo alle norme contenute nel R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, è vietato sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinati di fare opere e depositi, che pregiudichino il libero transito o ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. È pure vietato condurre a strascico legnami e materiali che compromettano o danneggino il buon stato delle strade e dei manufatti.

Art. 94

Gli aventi diritto all'attraversamento di strade con condotte d'acqua sono obbligati a mantenere i condotti e i fondi in modo che non ne derivi danno alla sede stradale.

Art. 95

I proprietari dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendano oltre il ciglio stradale. In particolare, presso e curve della strada le siepi e le ramaglie non dovranno elevarsi oltre un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità. Ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

In caso di inadempienza il Comune provvederà a spese del colpevole, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art.96

I frontisti delle strade pubbliche, nell'arare i fondi, non devono recare danno alle rive dei fossi e alle strade, nè invadere queste ultime con bestiame, macchine e attrezzi rurali.

TITOLO XII CACCIA E PESCA

Art.97

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.98

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da leggi o da regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla vigente legge comunale e provinciale.

I contravventori sono sempre tenuti a risarcire il danno o a rimuovere le opere abusivamente eseguite ovvero a fare le opere prescritte.

Il presente Regolamento sarà posto in esecuzione e reso obbligatorio per tutto il Comune dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni, dopo l'intervenuta approvazione da parte dell'Autorità di tutela. Da tale data cesserà di avere vigore qualsiasi contraria disposizione che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione.